

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014)

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. LUGARESI GIORGIO;

- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL 18.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

La C.G.F. rinvia alla data del 24.4.2014.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MEZZAROMA MASSIMO;
- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5081/563 PF 13-14/SP/BLP DEL 17.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

Riservata.

4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DESTRO MATTIA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 6.4.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell'8.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete